



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna
Ufficio VII - Ambito Territoriale di Forlì-Cesena e Rimini
Sede di Rimini

IL DIRIGENTE

- VISTA il Decreto Ministeriale n. 247 del 10 dicembre 2025 - Graduatorie ad esaurimento e prima fascia nelle graduatorie di circolo e di istituto - aggiornamento per gli anni scolastici 2026/2027 e 2027/2028
- VISTO l'articolo 8 del D.M. 247/2025 circa i requisiti generali di immissione e condizioni ostative;
- VISTA la domanda di aggiornamento/trasferimento prot. n. m_pi.AOOPOLIS.REGISTRO UFFICIALE.I.16758473.12-01-2026 con la quale il docente Aparo Biagio si trasferisce dalle GAE di Trapani e si inserisce nelle GAE della provincia di Rimini per le classi di concorso AAAA (Infanzia) e EEEE (Primaria) ex ordinanza cautelare TAR Lazio n. 06011/2016 (R.G. 09050/2016);
- CONSIDERATO che con decreto decisorio del 19/03/2022 N. 02008/2022 della stessa A.G. il ricorso è stato dichiarato estinto per perenzione;
- CONSIDERATO che per consolidata giurisprudenza amministrativa (v. Cons. St., sez. III, 29 agosto 2018, n. 5084; Cons. St., sez. V, 10 giugno 2015, n. 2847) e di legittimità (cfr. Ord. Cass. Sez. Lav. 13629 del 2020) l'estinzione del giudizio per perenzione comporta la caducazione automatica di tutti gli effetti riconducibili alla misura cautelare eventualmente accordata (si veda, a conferma, l'espressa previsione di cui all'articolo 669-novies c.p.c., comma 1, inserito dalla L. 26 novembre 1990, n. 353, articolo 74, comma 2, entrata in vigore il 1 gennaio 1993, da considerarsi applicabile al rito amministrativo ed all'istituto della perenzione, che è una causa di estinzione del giudizio dovuta all'inattività delle parti, anche prima del Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104, essendo detta norma espressione di un principio generale e tale da poter essere considerata norma di diritto processuale generale, compatibile con il processo amministrativo);
- VISTA la mail inviata dal ricorrente prot. n. 4221 del 19/06/2026 con la quale lo stesso chiede il deperimento dalle Gae di questa provincia non

Dirigente: Giuseppe Foti

Responsabile del procedimento: **Alessandro Fornari** – U.O. VII – tel. 0541717630 e-mail: alessandro.fornari.rn@istruzione.it

Sede di Forlì

Viale Salinatore n. 24 - 47121 - FORLÌ (FC)

Tel: 0543/451311

PEC: csafo@postacert.istruzione.it

e-mail: usp.fo@istruzione.it

Sito web: <http://fc.istruzione.it>

Sede di Rimini

C.so d'Augusto n. 231 - 47921 - RIMINI (RN)

Tel: 0541/717611

PEC: csarn@postacert.istruzione.it

e-mail: usp.rn@istruzione.it

Sito web: <http://rn.istruzione.it>



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna
Ufficio VII - Ambito Territoriale di Forlì-Cesena e Rimini
Sede di Rimini

essendo in possesso di altra ulteriore documentazione relativa l'esito del ricorso;

DISPONE

1. Il depennamento del docente Apro Biagio, con efficacia ex tunc, dalle Graduatorie ad Esaurimento della provincia di Rimini per la scuola Infanzia e per la scuola Primaria, nonché, dalle relative graduatorie di circolo e di istituto di prima fascia con decorrenza immediata.

La pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale sostituisce qualsiasi forma di comunicazione ed ha valore di notifica agli interessati. Ai sensi del d.lgs. 82/2005 e ss.mm.ii., pertanto, non seguirà alcuna comunicazione cartacea.

Avverso il presente provvedimento sono esperibili i rimedi giurisdizionali previsti per legge.

Il dirigente
Giuseppe Foti

Al docente Apro Biagio;
Ai Dirigenti Scolastici delle scuole della Provincia di Rimini;
Agli Ambiti Territoriali della Repubblica;
Alle OO.SS. del Comparto Scuola
Al sito web